

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

|                 |                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| (PA) MAUGERI    | Presidente                                                |
| (PA) SANTANGELI | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (PA) MODICA     | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (PA) DE LUCA    | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (PA) VASCELLARO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore ESTERNI - FABIO SANTANGELI

Seduta del 05/02/2021

### FATTO

Con ricorso pervenuto in data 23.10.2020, preceduto da reclamo, il ricorrente espone di aver stipulato con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo. Chiede il rimborso di € 3.305,77 a titolo di quota parte non maturata degli oneri previsti in contratto, oltre interessi e spese legali. Chiede, inoltre, la restituzione della somma di € 187,05 a titolo di commissione di estinzione anticipata illegittimamente applicata.

Costitutosi l'intermediario si oppone alle pretese del ricorrente ed eccepisce: la non rimborsabilità delle commissioni corrisposte in favore dell'intermediario e del costo invio comunicazioni periodiche; la natura up front delle commissioni di distribuzione; il proprio diritto all'indennizzo per anticipata estinzione, richiesto conformemente a quanto previsto dall'art. 125 sexies, comma 2 del TUB; sul punto, richiama anche il contenuto della decisione del Collegio di Coordinamento n. 5909 del 31.3.2020; l'irripetibilità delle spese di assistenza difensiva, attesa la serialità del ricorso. Si rappresenta che l'intermediario ha dichiarato di confermare quanto già chiarito in sede di riscontro al reclamo e, dunque, anche l'eccezione relativa alla sottoscrizione da parte del ricorrente di quietanza liberatoria con rinuncia alla corresponsioni di ulteriori somme.

### DIRITTO

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.

2. In via preliminare, il Collegio ritiene di dovere esaminare l'eccezione formulata dal resistente circa la sottoscrizione da parte del ricorrente di quietanza liberatoria con la quale parte istante avrebbe rinunciato alla corresponsione di ulteriori somme rispetto a quelle rimborsate. L'eccezione de qua risulta infondata e va rigettata.

Sul punto, si richiama la decisione n. 8827 del 21/07/2017 in cui il Collegio di Coordinamento si è pronunciato in merito al valore liberatorio della quietanza sottoscritta in occasione dell'estinzione anticipata del finanziamento. In particolare, il collegio ha affermato che "non sono prospettabili conclusioni generali ed astratte, valide per tutti i casi in cui la clientela sottoscrive atti di quietanza liberatoria, la valutazione deve essere invece compiuta in concreto, con particolare riferimento al singolo caso, interpretando le dichiarazioni contenute negli atti di quietanza sottoscritti dai clienti in sede di estinzione anticipata. Per individuare nell'atto di quietanza una rinuncia, è necessario che la dichiarazione contenga, da un lato, un preciso riferimento all'oggetto della rinuncia - vale a dire la determinazione quantitativa (ammontare) e causale (titoli delle voci non rimborsate) di ciò cui il cliente rinunciava; dall'altro, che sia espressa in termini non equivoci la volontà del dichiarante di non limitarsi a dare atto del pagamento ricevuto, sebbene di abdicare, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere le restanti somme da lui corrisposte a titolo di costi e dall'intermediario non restituite".

Dalla documentazione versata in atti emerge che la quietanza liberatoria è stata sottoscritta dopo la spedizione del conteggio estintivo, ma prima dell'estinzione del finanziamento che, in base alla quietanza liberatoria prodotta dal ricorrente, è avvenuta con decorrenza 31/05/2019; risulta indicato l'ammontare delle somme maturate e una generica rinuncia a qualsiasi pretese derivante dall'estinzione del finanziamento.

Con riferimento ad identiche questioni, questo Collegio ha respinto l'eccezione dell'intermediario osservando che *"nella specie, la quietanza prodotta reca data di poco successiva a quella del conteggio estintivo, e il cliente non aveva ancora formulato neanche reclamo nei confronti dell'intermediario. Difetta pertanto l'elemento della rinuncia da parte del cliente alla pretesa di ricevere somme il cui pagamento fosse stato in precedenza richiesto"* (in questo senso Collegio di Palermo n. 117/2021; nonché decisione n. 7585/2020).

3. La controversia verte sulla nota questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni corrisposte in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto e/o delegazione di pagamento degli emolumenti, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

Occorre preliminarmente rilevare che con la "sentenza Lexitor", emessa dalla Corte di Giustizia Europea (CGUE) in data 11 settembre 2019 nella causa 383/2018, in materia di rimborso dei costi legati ai finanziamenti al consumatore nel caso di estinzione anticipata, la CGUE, chiamata a pronunciarsi sulla corretta interpretazione dell'art. 16 paragrafo 1, della direttiva UE 2008/48, ha statuito che tale norma debba essere interpretata *"nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore"*.

4. Ciò premesso, il Collegio richiama quanto statuito recentemente dal Collegio di Coordinamento con la pronuncia n. 26525/2019 il quale ha rilevato che *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve*

*essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".*

Il Collegio ha, altresì, ritenuto che *"che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento. Questa soluzione, pur scontando il limite di introdurre un elemento di diversificazione nel sistema di calcolo interno alle commissioni, che peraltro è già ammesso con riguardo alla retrocessione dei premi assicurativi (anch'essi di natura recurring e obbligatori per legge nei contratti di finanziamento contro cessione del quinto o della pensione) appare allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione resa; essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all'equa riduzione" del costo del credito, sancito nell'abrogato art.8 della Direttiva 87/102, di cui l'art.16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva"* (decisione Collegio di Coord. n. 26525/2019).

5. Quanto alla commissione intermediario del credito, alla commissione di distribuzione e alle spese di invio delle comunicazioni periodiche, il Collegio ne rileva la natura recurring ed il diritto del ricorrente a ottenerne il rimborso secondo il criterio del pro rata temporis.

6. Sulla base di tali rilievi, le richieste del ricorrente meritano di essere accolte, al netto delle somme già rimborsate, secondo il prospetto che segue:

|                                          |     |                     |        |            |           |                 |                         |            |
|------------------------------------------|-----|---------------------|--------|------------|-----------|-----------------|-------------------------|------------|
| rate complessive                         | 120 | rate scadute        | 48     | Importi    | Natura    | Rimborsi dovuti | Rimborsi già effettuati | Residuo    |
| rate residue                             | 72  | TAN                 | 4,90%  |            |           |                 |                         |            |
| Denominazione                            |     | % rapportata al TAN | 38,48% |            |           |                 |                         |            |
| Commissioni in favore dell'intermediario |     |                     |        | 1.850,90 € | Recurring | 1.110,54 €      | 213,65 €                | 896,89 €   |
| Commissioni di distribuzione             |     |                     |        | 4.012,80 € | Recurring | 2.407,68 €      |                         | 2.407,68 € |
| Costo invio comunicazioni periodiche     |     |                     |        | 22,00 €    | Recurring | 13,20 €         | 12,00 €                 | 1,20 €     |
|                                          |     |                     |        | 0,00 €     |           | 0,00 €          |                         | 0,00 €     |
|                                          |     |                     |        | 0,00 €     |           | 0,00 €          |                         | 0,00 €     |
|                                          |     |                     |        | 0,00 €     |           | 0,00 €          |                         | 0,00 €     |
|                                          |     |                     |        | 0,00 €     |           | 0,00 €          |                         | 0,00 €     |
|                                          |     |                     |        | 0,00 €     |           | 0,00 €          |                         | 0,00 €     |
|                                          |     |                     |        | 0,00 €     |           | 0,00 €          |                         | 0,00 €     |
|                                          |     |                     |        | 0,00 €     |           | 0,00 €          |                         | 0,00 €     |
| Totale                                   |     |                     |        |            |           |                 |                         | 3.305,77 € |

7. L'intermediario è, dunque, tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 3.305,77, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

8. Quanto alla domanda di restituzione della commissione di estinzione anticipata, il ricorrente lamenta (specificandolo in sede di reclamo) che tale voce è stata addebitata dal resistente senza alcuna giustificazione dei costi sostenuti. Sul punto si richiama l'orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 5909/20 secondo cui *"La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va*

*interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B>>. Pertanto la domanda va rigettata.*

9. La domanda di ristoro delle spese legali, proposta per la prima volta in sede di ricorso, non può in ogni caso trovare accoglimento.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 3.305,77, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI